

INDICE:

- ART. 1 - OGGETTO CONCESSIONI
- ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- ART. 3 - CONTENUTI DELLA DOMANDA
- ART. 4 - PRIORITA' DI ASSEGNAZIONE
- ART. 5 - ANZIANITA' DI FREQUENZA E CAMBIO DI ATTRAZIONE
- ART. 6 - ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE
- ART. 7 - NOTIFICA O DINIEGO DELLA CONCESSIONE
- ART. 8 - GESTIONE DELL'ATTRAZIONE
- ART. 9 - DOMANDE CONCORRENTI
- ART. 10 - PERIODO DELLA CONCESSIONE
- ART. 11 - TASSA PER OCCUPAZIONE
- ART. 12 - CONTROLLO DELLA SICUREZZA
- ART. 13 - APPARECCHI SONORI
- ART. 14 - SISTEMAZIONE CAROVANE E RACCOLTA RIFIUTI
- ART. 15 - SANZIONI
- ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATO N 1

FESTE e GIORNI PATRONALI, SAGRE e FIERE-MERCATO RICORRENTI:
ELENCO DATE e TIPOLOGIE DI ATTRAZIONI AMMESSE

ART. 1
OGGETTO CONCESSIONI

Le concessioni di suolo pubblico a favore di Imprese di Spettacoli Viaggianti per la formazione di Parchi di Divertimento nelle aree destinate a tale scopo giusto l'art. 9 - 1° e 2° comma - della Legge 18 marzo 1968, n. 337 sono effettuate in base alle norme del presente regolamento approvato in applicazione del comma 5° dell'articolo della Legge sopra citati.

Le aree destinate all'attività dello Spettacolo Viaggiante al momento sono individuate nel testo di apposita determina dirigenziale e dovranno essere aggiornate almeno una volta l'anno dall'Amministrazione Comunale, come previsto dal preciso disposto dell'art. 9 della Legge suddetta.

In caso di cause di forza maggiore che impediscano l'utilizzo delle aree appositamente individuate, dovranno essere individuate aree sostitutive con pari requisiti e comprese nel piano di zonizzazione acustica.

ART. 2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gli Esercenti Imprese di Spettacoli Viaggianti che intendono partecipare con le loro attrazioni ai Parchi da allestire in occasione di fiere, sagre e manifestazioni tradizionali, dovranno rivolgere al Comune istanza in carta legale, da presentare o far pervenire a questo Ufficio comunale almeno 60 giorni prima del giorno in cui il Parco dovrà iniziare la sua normale attività nel caso di spedizione a mezzo posta farà fede la data del timbro postale di spedizione. Le domande spedite trascorso il 60° giorno saranno ritenute tardive e quindi da archiviare.

ART. 3
CONTENUTI DELLA DOMANDA

I richiedenti dovranno essere muniti della licenza comunale di P.S. per l'attrazione o le attrazioni gestite; essi dovranno specificare nella domanda generalità, codice fiscale, residenza ed eventuale altro recapito (ad es. n. di cellulare o e-mail) ed indicare per l'attrazione che desiderano impiantare la precisa denominazione risultante dalla licenza comunale e risultante dall'elenco ufficiale ministeriale di cui all'art. 4 della legge 337/68, e lo specifico contenuto dell'attrazione stessa, precisando esattamente le complete **misure di ingombro** sul terreno ad installazione avvenuta (comprensive dei marciapiedi che potrebbero circondare l'attrazione), il certificato di collaudo annuale che contenga l'esatto riferimento all'attrazione (es. n. di telaio, n. di targa, ecc) della quale dovranno dimostrarne la proprietà e fornire, inoltre, le misure precise di ingombro delle eventuali carovane al seguito.

ART. 4
PRIORITA' DI ASSEGNAZIONE

Per l'assegnazione delle concessioni per i vari tipi di attrazione e per ogni manifestazione, si terrà conto dei seguenti requisiti, in ordine di importanza stabilito a scalare secondo l'elenco seguente:

1. Maggior anzianità di frequenza alla manifestazione interessata con lo stesso tipo di attrazione;
2. Maggiore anzianità di frequenza alla manifestazione con attrazioni della medesima misura, autorizzata in quanto non comportava eccessiva concorrenza agli altri partecipanti;
3. Maggior anzianità di mestiere;
4. Maggior anzianità di domanda;
5. Novità dell'attrazione per la piazza.

La frequenza di cui ai punti 1 e 2 deve essere continuativa, salvo i casi seguenti.

Eccezionalmente viene mantenuta sia l'anzianità di frequenza che il posteggio nel caso di:

- o sospensione per gravi motivi familiari o di salute giustificati con lettera scritta e documentati e comunque è valida per un massimo di due anni consecutivi.
- o sospensione anche senza giustificazione purchè comunicata per raccomandata o via fax all'ufficio comunale con almeno trenta giorni di anticipo, questa possibilità è ammessa una sola volta ogni 3 anni.

Qualsiasi altra assenza comporta l'esclusione dalla manifestazione per due anni, pur conservando l'anzianità di frequenza pregressa.

ART. 5
ANZIANITA' DI FREQUENZA E CAMBIO DI ATTRAZIONE

L'anzianità di frequenza è strettamente personale e viene a cessare quando il titolare di un'attrazione la sostituisce con una di altro tipo, salvo che la nuova attrazione non superi le dimensioni d'ingombro della precedente (con una tolleranza che permetta l'installazione nella medesima posizione non impedendo il posizionamento e non concorrenziali e similari con attrazioni già esistenti, per quest'ultima valutazione l'ufficio comunale potrà richiedere il parere degli altri concessionari), la sostituzione va richiesta ed autorizzata per scritto.

L'anzianità di frequenza può essere riconosciuta anche ai familiari ai quali il titolare ha ceduto l'attività solamente nel caso in cui trattasi di:

- o parenti in linea diretta entro il terzo grado e cooperanti da almeno tre anni, anche se non conviventi;
- o coniugi.

In caso di cessione dell'attrazione dal titolare della concessione a terze persone, sarà garantito il posizionamento in quanto non viene modificato l'ingombro, ma non l'anzianità di frequenza.

L'anzianità di frequenza viene sempre riconosciuta in caso di decesso del titolare e conseguente reintestazione ai discendenti o ascendenti in linea diretta, al coniuge oppure a parenti in linea diretta entro il terzo grado e cooperanti da almeno tre anni, anche se non conviventi.

ART. 6
ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE

L'assegnazione delle concessioni verrà fatta dal Comune di concerto con le Associazioni di Categoria, convocate almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione, sentiti gli Uffici Comunali competenti, in base ai seguenti criteri:

1. Assegnazione costante ai titolari di attrazioni i quali, in base ai requisiti di cui all'art. 4, si differenziano dagli altri richiedenti titolari di analoghe attrazioni e tenuto conto dell'allegato 1 del presente Regolamento dal quale scaturisce l'elenco delle attrazioni che potranno essere ammesse; e delle rispettive posizioni di graduatoria;
2. Rotazione di assegnazione nel caso in cui più richiedenti titolari di analoghe attrazioni posseggano equivalenza di requisiti e tenuto conto dello spazio da occupare;
3. Assegnazione "una tantum" in caso di temporanea sostituzione di concessionario fisso che ha comunicato una sospensione (vedi precedente art. 4 ultimo comma).
4. Assegnazione "una tantum" ad attrazioni costituenti novità quando questa sia rappresentata da una o più varianti o da sostanziali innovazioni, comunque da reputarsi nuove per la piazza. Tale concessione non è obbligatoria, ma legata alla disponibilità di plateatico così come individuato nell'allegato 2, e sarà decisa nella riunione preliminare di cui al 1° comma, utilizzando la graduatoria appositamente tenuta aggiornata. La concessione in tal caso non concreterà in nessun caso il requisito di anzianità di frequenza.

Le assegnazioni "una tantum" non possono comunque essere concesse per più di un anno, al fine di consentire un'adeguata turnazione.

ART. 7
NOTIFICA O DINIEGO DELLA CONCESSIONE

L'assegnazione delle concessioni viene comunicata agli interessati almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; nei medesimi termini dovrà essere notificato l'eventuale diniego motivato.

L'occupazione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) il titolare dovrà, a sua cura e spese, predisporre tutte le prevenzioni necessarie per la tutela della pubblica incolumità ed assicurare altresì l'ordinato svolgimento dello spettacolo con proprio personale;
- 2) il titolare dovrà evitare che l'occupazione apporti danni di natura estetico-ecologica all'ambiente ed alle pertinenze stradali;
- 3) qualora durante le operazioni di arrivo e abbandono dell'area e/o durante lo svolgimento dello spettacolo, dovessero verificarsi danni al demanio stradale, provinciale o comunale e sue pertinenze, il titolare dovrà eliminare ogni danno arrecato su indicazione dell'Ufficio LL.PP. comunale e/o provinciale;
- 4) il titolare dovrà al termine dell'occupazione provvedere a lasciare l'area occupata libera e pulita da qualsivoglia tipo di rifiuto.

ART. 8 GESTIONE DELL'ATTRAZIONE

Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto ad installare l'impianto oggetto di concessione ed a gestirlo direttamente oppure in collaborazione con un familiare convivente o con un collaboratore fisso dipendente (sarà cura della Polizia Municipale provvedere al controllo). In caso di grave motivo documentato, l'attrazione potrà essere gestita da una terza persona individuata per la singola necessità previa richiesta e benestare comunale scritti.

Ogni operazione o combinazione che, comunque congegnata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione comporta l'immediata revoca della concessione e la perdita dell'anzianità.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra similare di proprietà di terzi solo allorché l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e documentato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario, sia possibile installarla nello spazio destinato tenendo conto delle attrazioni già esistenti (vedi allegato n. 1).

La sostituzione va comunque preventivamente autorizzata dall'Autorità Comunale.

ART. 9 DOMANDE CONCORRENTI

Per un periodo di almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività del tradizionale Parco di Divertimento di San Lorenzo è vietata la concessione per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante anche occasionale sia su area pubblica che privata. In casi eccezionali per ricorrenze straordinarie, potranno essere valutate delle deroghe, che andranno singolarmente approvate.

Nel caso di manifestazioni ordinarie organizzate con la collaborazione del Comune e non elencate nell'allegato n. 1 (es. Maggionatura, Giaveno città del Buon Pane, Sagra del Fungo,...), durante le quali non esiste una tradizione di affiancamento di attrazioni dello spettacolo viaggiante, sarà possibile concedere a esclusiva discrezione della Giunta Comunale, installazioni esclusivamente della tipologia "GONFIABILI" in deroga a quanto già disposto dal presente regolamento. Tali assegnazioni saranno "una tantum" e pertanto non concretizzeranno diritti di anzianità, non potranno essere concesse al medesimo titolare per più di cinque giorni consecutivi, né per più di una volta l'anno e non tutti gli anni, al fine di consentire un'adeguata turnificazione. Le richieste degli interessati dovranno essere formulate a norma del precedente art. 3 e dovranno pervenire almeno 20 giorni prima dell'evento in deroga a quanto previsto dal precedente art. 2.

ART. 10 PERIODO DELLA CONCESSIONE

Il Comune, d'intesa con le Organizzazioni di categoria e gli Uffici competenti, determina il periodo e la durata delle manifestazioni, precisando tempi e localizzazioni così come formulato nel seguente allegato 1, che comunque non potranno superare i 5 giorni consecutivi; ad eccezione del Luna Park di San Lorenzo che potrà prolungarsi al massimo fino a comprendere due fine settimana consecutivi.

ART. 11 TASSA PER OCCUPAZIONE

La ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e della raccolta rifiuti dovrà essere compilata tenendo conto del canone previsto negli appositi Regolamenti Comunali vigenti e facendone preciso riferimento. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine della manifestazione.

ART. 12 CONTROLLO DELLA SICUREZZA

Il requisito della sicurezza dell'area e delle attrazioni sarà ottenuto a norma della legislazione vigente. I costi per i collaudi statici, elettrici e di sicurezza in genere (dichiarazione di conformità dell'allacciamento alla cabina Enel e della messa a terra rilasciata da un elettricista autorizzato e certificazione di corretto montaggio rilasciato da ingegnere abilitato) sono a carico del richiedente l'autorizzazione, il costo della Commissione Comunale di Vigilanza, sarà a carico del Comune.

ART. 13
APPARECCHI SONORI

In tutti i parchi di divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, dovrà essere del tutto moderato e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dal Comune con apposita ordinanza.

L'eccessivo disturbo della quiete pubblica potrà essere motivo di sanzione di cui all'art. 15.

ART. 14
SISTEMAZIONE CAROVANE E RACCOLTA RIFIUTI

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzati avrà luogo nelle aree disposte nella apposita determina dirigenziale che verrà annualmente emessa.

In caso di forza maggiore che impediscano l'utilizzo delle aree appositamente individuate, dovranno essere sostituite con aree alternative e di pari requisiti.

Le aree destinate a tale utilizzo saranno fornite di servizi idonei a cura del Comune.

I titolari dovranno provvedere a loro cura e tramite i servizi comunali autorizzati, al conferimento dei propri rifiuti negli appositi cassonetti per la raccolta differenziata con la metodologia prevista dalle disposizioni comunali vigenti in materia.

Eventuali animali domestici al seguito dovranno essere tenuti nel rispetto della normativa vigente.

ART. 15
SANZIONI

Le violazioni ai disposti del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa dai 100 Euro ai 500 Euro.

Altre violazioni sono punite con le sanzioni previste dalle leggi e regolamenti specifici vigenti.

L'accumulo di tre violazioni e/o inadempienze, rese note con appositi atti motivati e diretti ai singoli trasgressori che sia o non sia stata elevata contravvenzione, comporterà la revoca della concessione per la manifestazione in corso e, per quelle che rivestono particolare gravità anche l'esclusione dai parchi di divertimento organizzati nel territorio Comunale in modo definitivo o per un periodo di tempo, sanzioni, che verranno singolarmente valutate dalla Giunta Comunale.

ART. 16
DISPOSIZIONI FINALI

Qualsiasi atto o regolamento precedentemente approvato, con l'approvazione del presente, si intende abrogato. Per quanto non disposto negli articoli precedenti si fa riferimento alle leggi nazionali.

^^^^^^^^^^^^^^